

Proposta di legge

Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura)

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Oggetto e finalità della legge. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 66/2005

Art. 2 - Competenze dei comuni. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 66/2005

Art. 3 - Interventi di sostegno per la pesca professionale e l'acquacoltura. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 66/2005

Art. 4 - Commissione consultiva della pesca e dell'acquacoltura. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 66/2005

Art. 5 - Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare. Inserimento del capo III bis nella l.r. 66/2005

Art. 6 - Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare. Inserimento dell'articolo 19 bis nella l.r. 66/2005

Art. 7 - Concessione di zone di mare territoriale per la realizzazione degli impianti di acquacoltura. Inserimento dell'articolo 19 ter nella l.r. 66/2005

Art. 8 - Norme transitorie. Inserimento dell'articolo 19 quater nella l.r. 66/2005

Art. 9 - Vigilanza. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 66/2005

Art. 10 - Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 66/2005

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n) dello Statuto;

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese) e in particolare l'articolo 59, commi 11 e 12;

Vista la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura);

Considerato quanto segue:

1. per assicurare una più efficace operatività della commissione consultiva regionale della pesca e dell'acquacoltura si prevede di incrementare il numero dei partecipanti delle associazioni di categoria della pesca rispetto all'unico rappresentante per tutte le associazioni attualmente previsto;
2. si modificano alcune disposizioni concernenti gli strumenti e le procedure per la programmazione degli interventi in materia di pesca professionale e acquacoltura per

renderle coerenti con il modello di programmazione regionale delineato dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) e recepito dal programma regionale di sviluppo (PRS) approvato con la risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017 dal Consiglio regionale;

3. si introducono disposizioni per disciplinare l'avvio dell'attività di acquacoltura in mare. La necessità di disciplinare l'inizio di tale attività è stata avvertita dal legislatore statale già da alcuni anni. Con il d.l. 83/2012 (articolo 59, commi 11, 12) e con i successivi decreti attuativi (decreto ministeriale 14 febbraio 2013 n. 79 e decreto direttoriale 3 novembre 2017), infatti il legislatore statale ha assoggettato ad autorizzazione ministeriale l'esercizio di nuovi impianti di acquacoltura in mare posti a una distanza superiore a un chilometro dalla costa. Tuttavia, rientrando la pesca nella potestà legislativa regionale, il legislatore statale ha previsto nel comma 12 del citato articolo 59 una clausola di cedevolezza, secondo la quale la competenza statale al rilascio dell'autorizzazione vale fino a quando ciascuna regione non avrà adottato una propria normativa, la quale dovrà comunque rispettare le disposizioni comunitarie in materia e i vincoli di cui all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
4. al fine di esercitare la competenza legislativa regionale, pertanto, si interviene in questa materia e nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa di cui all'articolo 19 della l. 241/1990 si prevede, per l'avvio dell'attività di acquacoltura in mare, l'obbligo di presentazione di una segnalazione di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 bis (Concentrazione dei regimi amministrativi) della stessa legge, previa acquisizione della concessione demaniale;
5. l'obbligo di presentazione della SCIA viene previsto per tutti gli impianti e questo al fine di non creare disparità di trattamento tra gli operatori del settore interessati;
6. in linea con quanto stabilito dall'articolo 4, comma 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n.96) si prevede che la durata della concessione di zone di mare territoriale per l'esercizio dell'acquacoltura è stabilita sulla base di un piano economico finanziario degli investimenti e dei relativi costi da ammortizzare;

Approva la presente legge:

Art. 1

Oggetto e finalità della legge. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 66/2005

1. La lettera c), del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 66/2005 è sostituita dalla seguente:
“c) l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marittime territoriali antistanti il litorale della Regione.”

Art. 2

Competenze dei comuni. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 66/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 66/2005 dopo la parola: “ittiturismo “ sono aggiunte le seguenti: “e di acquacoltura in mare”.

Art. 3

Interventi di sostegno per la pesca professionale e l'acquacoltura. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 66/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione, nell'ambito del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), persegue le finalità di cui all'articolo 1 individuando le tipologie di interventi necessarie per l'attuazione delle stesse.”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 66/2005 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Con il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e con la relativa nota di aggiornamento la Regione stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, gli interventi di incentivazione della pesca professionale e dell'acquacoltura.”.
3. Nel comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 66/2005 le parole “comma 1” sono sostituite con le seguenti: “comma 1 bis”.

Art. 4

Commissione consultiva della pesca e dell'acquacoltura. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 66/2005

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
“2. La commissione consultiva:
a) esprime pareri su tematiche riguardanti la pesca e l'acquacoltura;
b) propone interventi di incentivazione della pesca professionale e dell'acquacoltura ai fini della predisposizione del DEFR e della relativa nota di aggiornamento di cui alla l.r. 1/2015;
c) esprime il parere per il riconoscimento del distretto di pesca e di acquacoltura.”
2. La lettera f), del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 66/2005 è sostituita dalla seguente:
“f) un componente in rappresentanza di ciascuna associazione di categoria, come definite all'articolo 5, comma 10;”.
3. Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 66/2005 è abrogato.
4. Il comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
“5. La commissione consultiva è validamente costituita con la nomina di almeno nove componenti e dura in carica cinque anni. Il funzionamento della commissione è disciplinato da un regolamento interno.”.

Art. 5

Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare. Inserimento del capo III bis nella l.r. 66/2005

1. Dopo il capo III della l.r. 66/2005 è aggiunto il seguente:
“Capo III bis - Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare”.

Art. 6

Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare. Inserimento dell'articolo 19 bis nella l.r. 66/2005

1. Dopo l'articolo 19 della l.r. 66/2005 è aggiunto il seguente:

“Art. 19 bis
Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare

1. L'esercizio dell'attività di acquacoltura in mare è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti) da presentare allo SUAP competente per territorio. Nella SCIA l'imprenditore dichiara, in particolare, il possesso della concessione demaniale per l'installazione degli impianti.
2. L'attività di acquacoltura in mare è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie) e dal d.p.g.r. 40/R/2004.
3. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica definita con decreto del dirigente del competente settore della Giunta regionale.”.

Art. 7

Concessione demaniale. Inserimento dell'articolo 19 ter nella l.r. 66/2005

1. Dopo l'articolo 19 bis della l.r. 66/2005 è aggiunto il seguente:

“Art. 19 ter

Concessione di zone di mare territoriale per la realizzazione degli impianti di acquacoltura

1. La concessione di zone di mare territoriale per la realizzazione degli impianti di acquacoltura è rilasciata dal comune, nel rispetto delle normative ambientali e di sicurezza della navigazione, previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica, mediante pubblicazione di un avviso che individua lo specchio acqueo, oppure su istanza di parte resa di evidenza pubblica mediante pubblicazione di un avviso.
2. La durata della concessione demaniale è stabilita sulla base di un piano economico finanziario degli investimenti e dei relativi costi da ammortizzare, presentato nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica, per un periodo comunque non superiore ad anni quindici.”.

Art. 8

Norme transitorie. Inserimento dell'articolo 19 quater nella l.r. 66/2005

1. Dopo l'articolo 19 ter della l.r. 66/2005 è aggiunto il seguente:

“Art. 19 quater

Norme transitorie

1. La presentazione della SCIA di cui all'articolo 19 bis non è necessaria per gli impianti di acquacoltura in mare in esercizio alla data di entrata in vigore della legge XXXXX.
2. Ai procedimenti finalizzati all'esercizio dell'attività di acquacoltura in mare in corso e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della legge... XXX ... si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 bis.”.

Art. 9

Vigilanza. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 66/2005

1. Al comma 1 bis dell'articolo 20 della l.r. 66/2005 dopo le parole: "capo III" sono aggiunte le seguenti: "e sul capo III bis".

Art. 10

Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 66/2005

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 21 della l.r. 66/2005 è aggiunto il seguente:

"8 bis. Chiunque esercita l'attività di acquacoltura in mare senza titolo abilitativo in violazione dell'articolo 19 bis è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00."

2. Il comma 10 dell'articolo 21 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:

"10. L'ente competente all'irrogazione e all'introito delle sanzioni per la violazione degli articoli 17 septies, 17 octies, 17 novies e 19 bis è il comune."